

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-830 del 30/03/2016
Oggetto	aua ditta aspiag
Proposta	n. PDET-AMB-2016-820 del 30/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno trenta MARZO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. Pratica 10784/2016/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società ASPIAG SERVICE SRL con sede legale in COMUNE DI BOLZANO, VIA B. BUOZZI N. 30 ed impianto nel Comune di FISCAGLIA LOC. MIGLIARINO, V. LIDI FERRARESI N. 10/A. Rif. pratica del SUAP del Comune di Fiscaglia n. 262 presentata il 24/06/2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di SUPERMERCATO AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI.

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 17/06/2015, trasmessa dal SUAP del Comune di Fiscaglia, assunta al P.G. della Provincia il 29/06/2015 con il n. 45039, presentata al SUAP del Comune di Fiscaglia in data 24/06/2015, dalla Società ASPIAG SERVICE SRL, nella persona di MASSIMO SALVIATO in qualità di Procuratore, con sede legale in COMUNE DI BOLZANO, VIA B. BUOZZI N. 30 ed impianto nel Comune di FISCAGLIA LOC. MIGLIARINO, V. LIDI FERRARESI N. 10/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una nuova attività di SUPERMERCATO AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

– preso atto della dichiarazione della ditta di aver verificato preventivamente presso CADF spa ed in loco dell'impossibilità di provvedere all'allacciamento alla pubblica fognatura;

– vista la nota del SUAP del Comune di Fiscaglia del 25/08/2015 di prot. n. 13582, assunta al P.G. della Provincia il 25/08/2015 con il n. 57507, di trasmissione di integrazioni richieste da ARPA, con cui precisava che i termini del procedimento sono stati sospesi dalla data del 30/07/2015, con ripresa dei termini a decorrere dal 24/08/2015;

– visto il parere favorevole con prescrizioni, del Servizio Ambiente del Comune di Fiscaglia, espresso per la matrice scarico di acque reflue domestiche sul suolo mediante subirrigazione e la matrice rumore, in data 16/03/2016 con prot. n. 4806, trasmesso dal SUAP del Comune di Fiscaglia con nota in data 29/01/2016 e assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 21/03/2016 con il n. 2638;

– dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

– ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

– dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in

materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, **pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;**

- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Fiscaglia alla Società ASPIAG SERVICE SRL, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in COMUNE DI BOLZANO, VIA B. BUOZZI N. 30 ed impianto nel Comune di FISCAGLIA LOC. MIGLIARINO, V. LIDI FERRARESI N. 10/A, codice fiscale n. 00882800212 per l'esercizio dell'attività di SUPERMERCATO AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui	Comune

	al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche sul suolo mediante subirrigazione è quello indicato come **S1** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1" – tavola U.
2. La rete fognaria e gli impianti di depurazione devono corrispondere a quanto rappresentato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1" – tavola U.
3. L'impianto fognario (tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti degrassatori e di raccordo, ecc.) dovrà essere mantenuto in buona efficienza e libero da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione.
4. Vigge l'obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa IMHOFF e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 parte quarta; il formulario di trasporto a rifiuto di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni.
5. In nessun caso lo scarico dovrà essere causa di inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione per la propria portata, colorazione, odore o altro che possa arrecare nocumento.

6. E' vietato lo scarico e/o lo spandimento dei reflui di cui alla presente autorizzazione in siti ed in modi diversi da quelli autorizzati.
7. A norma dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/06, gli Uffici competenti potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico dei liquami in qualsiasi momento. L'accesso negato agli organi di controllo è sanzionato dall'art.137 comma 8 del D.Lgs. n. 152/06.
8. Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive; in caso di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati.
9. Le acque meteoriche scevre da sostanze inquinanti, eventualmente raccolte, devono essere immesse separatamente sul suolo, nel fosso o in corpo idrico superficiale oppure, in subordine, nel medesimo impianto, previa deviazione a valle della IMHOFF, atteso che la loro gestione non è soggetta ad autorizzazione.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o le future variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, compresi l'ampliamento del parcheggio e l'incremento del traffico indotto, dovranno comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico, su iniziativa della ditta.
2. dovranno essere adottati tutti i sistemi di contenimento e mitigazione del rumore descritti nella relazione di impatto acustico, in particolare per quanto riguarda gli apparati esterni degli impianti

tecnologici di climatizzazione, degli estrattori per i forni e dell'impianto frigo-alimentare. Quest'ultimo va tarato a 600 rpm (numero di giri) massimo, in orario diurno, ed a 400 rpm massimo, in orario notturno.

3. va adottata una idonea organizzazione dell'attività di carico e scarico merci, da attuarsi solo in orario diurno.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Fiscaglia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Fiscaglia.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Fiscaglia, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.